



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

ORDINANZA N. 35 /2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno:

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. dell'allora Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA** l'art.53 del D.P.R. 24 maggio 1979 n° 886 che detta norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, ai fini marittimi, sia i lavori in ambito portuale che nelle acque marittime ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo di Salerno, che prevedono immersioni subacquee;
- VISTA** l'ordinanza n° 103/2007 in data 19 ottobre 2007 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** la norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" del giugno 2010;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

PARTE A

(Disciplina nelle acque marittime portuali)

Articolo A.1

Le imprese, anche di tipo individuale, la cui attività in campo marittimo comporti l'impiego di operatori subacquei negli ambiti portuali e nelle rade dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Salerno, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti condizioni e possedere i seguenti requisiti:

- I. Utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e dell'articolo 205 R.C.N, dalla Capitaneria di Porto di Salerno, ovvero da altra Autorità Marittima;
- II. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio ovvero, nel caso di lavori sotto banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
- III. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario in grado di prestare le prime cure in caso di primo soccorso. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero, di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica;

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.

L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;

- IV. Utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- V. Verificare che il punto di immersione sia segnalato a cura del responsabile di cui al punto VII del presente articolo con il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e che i mezzi d'appoggio siano muniti di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16 cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
- VI. Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
- VII. Fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile in possesso delle abilitazioni per l'esercizio delle attività subacquee che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo operatore equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza;
- VIII. Assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie. In caso di interruzione di comunicazione, l'immersione dovrà essere immediatamente sospesa.

Articolo A.2

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali, gli interessati dovranno ottenere un'autorizzazione da parte di questa Capitaneria di Porto, presentando apposita istanza conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

E' vietato effettuare immersioni subacquee in acque portuali a scopo sportivo, ricreativo e didattico.

PARTE B

(Disciplina nelle acque non portuali)

Articolo B.1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Salerno, con esclusione delle acque portuali, devono utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e dell'articolo 205 R.C.N, dalla Capitaneria di Porto di Salerno o da altra Autorità Marittima ovvero personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.3, punto 3 e 6 del predetto Decreto Ministeriale e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo B.2

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui al precedente art.B.1 ha l'obbligo di rispettare, oltre le norme vigenti in materia e quelle concernenti la sicurezza del lavoro, quanto previsto ai punti V,VI,VII e VIII dell'art.A.1 della presente ordinanza, nonché le seguenti prescrizioni:

- I. Essere impresa legalmente costituita per la specifica attività e, se straniera, riconosciuta idonea allo svolgimento di tali lavori dallo Stato dove è costituita;
- II. Utilizzare per le immersioni esclusivamente personale subacqueo in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo B.1;
- III. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio, ovvero un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale qualora la profondità dei fondali di immersione non consenta l'utilizzo di un mezzo nautico;
- IV. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario in grado di prestare le prime cure in caso di primo soccorso. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero, di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.
Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

La camera di decompressione dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.

L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;

- V. Utilizzare solo mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti della vigente normativa in materia e provvisti della relativa certificazione di collaudo in regolare corso di validità;

Articolo B.3

Per eseguire i lavori subacquei disciplinati nella parte B della presente ordinanza, gli interessati dovranno ottenere un'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Salerno, presentando apposita istanza, utilizzando il modello allegato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre alla Capitaneria di Porto di Salerno l'istanza di cui sopra con congruo anticipo, almeno quindici giorni prima della prevista data di immersione, relativa ad ogni lavoro subacqueo da intraprendere per consentire alla stessa di valutare l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori

PARTE C *(disposizioni finali)*

Articolo C.1

L'ordinanza n° 103/2007 in data 19 ottobre 2007 di questa Capitaneria di Porto è abrogata;

Articolo C.2

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

Articolo C.3

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web della guardia costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: <http://www.guardiacostiera.it>.~~

Salerno 15/04/2014

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Maurizio TROGU

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000

SEZIONE TECNICA

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali del Circondario marittimo di Salerno.

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della ditta/società
con _____ sede
in _____ (_____) Via/Piazza _____ Telefono _____ -

CHIEDE:

L'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:
(la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni):

1. Committente lavori (indicare dati societari) _____
2. Descrizione dell'attività (indicare il luogo e le coordinate, il lavoro da eseguire, le attrezzature e mezzi impiegati, la profondità di immersione) _____
3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità, n° e porto d'iscrizione-scadenza visita medica annuale)
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
 - d) _____
4. Data di inizio e previsto termine dei lavori _____
5. Direttore responsabile delle operazioni _____
6. Piano di sicurezza in allegato (quando previsto ex art. 38 D.leg.vo 272/99)
7. Generalità e reperibilità del medico specializzato in medicina subacquea, referente dell'impresa che svolge i lavori, (per le immersioni relative alla parte B) _____

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a. I mezzi di appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b. Gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/impiego;
- c. Che gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e da un assistente e che i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d. Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e. Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore) mediante un accordo con il comando di bordo;
- f. Verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in caso di immersioni subacquee;
- g. Gli operatori subacquei saranno collegati, a mezzo di efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
- h. Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'Ordinanza ____/14 in data ____ della Capitaneria di Porto di Salerno che disciplina l'attività subacquea nelle acque portuali del Circondario Marittimo di Salerno.

Salerno, _____

IL DICHIARANTE _____

CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA SALERNO

AUTORIZZAZIONE N° _____ IN DATA _____

VISTA: LA SOPRACITATA ISTANZA

VISTA: LA PROPRIA ORDINANZA N. ____ del _____

SI AUTORIZZA
